



COMUNE DI CASTELLARANO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO

ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

Approvato con deliberazione C.C. 25 del 09/02/2001

MODIFICATO CC 21/2014

Entrato in vigore il 02/03/2001

SOMMARIO

SEZIONE I

DISCIPLINA GENERALE.....	3
Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Finalità.....	3
Art. 3 Tutela della riservatezza.....	3

SEZIONE II

DISCIPLINA DEGLI INGRESSI IN STRUTTURE PROTETTE E DI RIPOSO.....	3
Art. 5 Domanda di ammissione e retta di ricovero.....	3

SEZIONE III

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.....	4
Art. 6 Richiesta di intervento.....	4
Art. 7 Utenti del Servizio.....	4
Art. 8 Presa in carico, sospensioni o dimissioni.....	4
Art. 9 Prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare.....	5
PRESTAZIONI SOCIO – ASSISTENZIALI.....	5
Art.10 Contribuzione al costo del servizio.....	6
Art.11 Anziani non residenti.....	6
Art.12 Esenzione o diminuzione del pagamento.....	6
Art.13 Lista d’attesa.....	6
Art.14 Riduzione e cessazione del Servizio di Assistenza Domiciliare.....	7
Il Servizio di Assistenza Domiciliare può cessare o essere ridotto in caso di:	7
richiesta scritta dell’utente;.....	7
decesso o ricovero definitivo presso istituti, qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente del Servizio stesso;.....	7
qualora vengano meno i requisiti di ammissione al Servizio, ad esempio, modifica del nucleo familiare;.....	7
qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni, minacce in forma ripetuta, ecc...);.....	7
qualora l’utente si assenti più volte nell’orario stabilito per l’intervento del Servizio, senza avvertire preventivamente l’Assistente Sociale o l’Assistente Domiciliare;.....	7

SEZIONE IV

CONTRIBUTI ALLE PERSONE FISICHE.....	7
--------------------------------------	---

SEZIONE V

SERVIZIO DI TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI PER DISABILI E ANZIANI.....	7
Art. 23 Disciplina.....	7
Art. 24 Ammissione.....	7
Art. 25 Contribuzioni al costo dei servizi.....	8

SEZIONE VI

RISCOSSIONE COATTIVA.....	8
Art. 26 Riscossione coattiva.....	8

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI FINALI.....	8
Art.27 Abrogazioni.....	8
Art.28 Entrata in vigore.....	8

SEZIONE.....I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina in materia di Servizi Sociali:
 - l'ingresso in strutture protette e case di riposo
 - il servizio di assistenza domiciliare
 - l'erogazione di contributi alle persone fisiche
 - il servizio di fornitura pasti
 - il servizio di trasporto per disabili e anziani;

Art. 2 Finalità

1. Con gli interventi di cui all'art 1, l'Ente persegue lo scopo di favorire una dignitosa condizione di vita alle persone ed alle famiglie in condizione di disagio sociale e che necessitano di assistenza.

Art. 3 Tutela della riservatezza

1. L'Amministrazione Comunale nelle attività riguardanti i servizi di cui al presente regolamento, assicura ogni adempimento derivante dalla puntuale applicazione della Legge n.675 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al trattamento dei dati sensibili.

SEZIONE II

DISCIPLINA DEGLI INGRESSI IN STRUTTURE PROTETTE E DI RIPOSO

Art. 4 Condizioni per il ricovero.

1. Il ricovero in Casa protetta viene autorizzato dall'Amministrazione Comunale, tramite il Servizio competente, solo nel caso in cui l'anziano non sia assolutamente in grado di vivere nel proprio domicilio o in altra abitazione per lui idonea, neppure con l'aiuto del Servizio di Assistenza Domiciliare, con l'inserimento al Centro Diurno, con l'aiuto di parenti, di familiari e/o di volontari.

Art. 5 Domanda di ammissione e retta di ricovero.

1. Le domande di ammissione, predisposte su apposito modulo fornito dal Servizio competente, vanno inoltrate all'Assistente Sociale del Comune direttamente dall'interessato o da un suo familiare. A ciascun richiedente dovrà essere data in visione copia del presente regolamento e del regolamento relativo al ricovero presso strutture protette e case di riposo.
2. La Giunta Comunale determina annualmente i criteri per l'integrazione della retta secondo le disposizioni del regolamento comunale disciplinante l'I.S.E. L'integrazione della retta, la quota a carico dell'anziano inserito in struttura e le eventuali quote a carico dei familiari tenuti al mantenimento, vengono portate a conoscenza degli interessati mediante comunicazione scritta.

SEZIONE III

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 6 Richiesta di intervento

1. L'intervento di assistenza domiciliare può essere richiesto direttamente dalla persona interessata o da altre persone o Enti (può essere predisposto in seguito a dimissione protetta dall'Unità di Valutazione Geriatrica dell'A.USL di Reggio Emilia), informati di particolari situazioni di rischio sociale.
2. Dopo la segnalazione o la richiesta di intervento, compete all'Assistente Sociale, unitamente agli operatori, avviare il procedimento per l'assunzione del caso, corredando ciascuna pratica della seguente documentazione:
 - a) diagnosi del bisogno assistenziale, con descrizione del contesto di vita dell'utente;
 - b) esame della condizione economica ed abitativa dell'utente;
 - c) esame delle relazioni familiari e di vita quotidiana;
 - d) individuazione degli obiettivi e delle risorse ritenute idonee e predisposizione di un progetto di intervento;
 - e) individuazione della capacità di contribuzione alla spesa.
3. Nel caso se ne ravvisi l'opportunità l'Assistente Sociale invierà, all'Unità di Valutazione Geriatrica competente, la scheda di cui al comma 2, per l'eventuale predisposizione di un piano assistenziale personalizzato.

Art. 7 Utenti del Servizio

1. Ferma restando la valutazione prioritaria da parte dell'Assistente Sociale circa la rilevazione dello stato di bisogno, si determinano le seguenti priorità:
 - a) persone che sono nelle condizioni generali di ricovero in istituto, ma che non trovano collocazione immediata;
 - b) persone sole e per le quali si prospetti il rischio imminente di ricovero in istituto;
 - c) anziani o disabili, che vivono da soli o in coppia, in condizioni di non autosufficienza o parziale non autosufficienza;
 - d) persone dimesse da istituto o da ospedale in condizione di non autosufficienza temporanea;
 - e) anziani o disabili temporaneamente bisognosi di assistenza, per l'insorgere di problemi acuti legati alla loro situazione psico-fisica e familiare;
 - f) persone disabili, la cui condizione fisica, psichica o sociale le renda non autosufficienti, o che siano inserite in nuclei familiari non in grado di garantire risposte idonee;
 - g) anziani o disabili non autosufficienti, inseriti in un nucleo familiare a cui si garantisce un temporaneo intervento di sostegno;
 - h) si precisa, inoltre, che nella presa in carico verrà concessa priorità assoluta alle persone che si trovano nelle condizioni economiche più svantaggiate.

Art. 8 Presa in carico, sospensioni o dimissioni

1. I piani di intervento assistenziale verranno periodicamente verificati alla luce dell'evoluzione della condizione dell'utenza, delle risorse del Servizio, dei nuovi bisogni e delle richieste del Servizio di Assistenza Domiciliare che emergono dalla popolazione.
2. Spetta, quindi, all'Assistente Sociale, in collaborazione con gli Operatori Socio Assistenziali, modificare il piano di intervento, sospendere temporaneamente o dimettere un

utente dal Servizio, in base alle condizioni di salute, familiari ed al carico di lavoro del Servizio stesso.

3. Per ogni utente verrà predisposta una cartella socio-assistenziale, sulla quale si dovrà registrare l'evoluzione della situazione.

Art. 9 Prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare

1. Agli operatori del Servizio sono demandate le prestazioni di cui al mansionario previsto dalla Regione Emilia Romagna, ed in particolare:

PRESTAZIONI SOCIO – ASSISTENZIALI

A) Aiuto per il governo della casa:

- riordino del letto e della stanza,
- pulizia generale dell'alloggio,
- cambio della biancheria,
- preparazione del pranzo, della cena od aiuto nella eventuale fornitura di pasti in asporto a domicilio,
- aiuto nell'assunzione dei pasti.

B) Aiuto nelle attività della persona su sé stessa:

- alzata da letto,
- pulizie personali quotidiane,
- bagno periodico,
- vestizione,
- nutrizione.

C) Aiuto atto a favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere:

- aiuto per una corretta deambulazione,
- aiuto nel movimento degli arti invalidi,
- accorgimento per una giusta posizione degli arti e del corpo in condizioni di riposo,
- aiuto nell'uso di accorgimenti od attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, nell'utilizzo delle attrezzature del bagno, ecc...,
- collaborazione nelle attività riabilitative promosse dai sanitari.

D) Eventuali prestazioni di segreteria:

- riscossione pensioni,
- informazione sulle pratiche assistenziali,
- collaborazione con l'Assistente Sociale per le suddette pratiche,
- trasporto agli Uffici Postali, ai Centri di Cura, all'ospedale, agli Uffici A.USL.

E) Sostegno dei rapporti interpersonali:

- trasporti, programmati dall'Assistente Sociale, per incontri con persone del nucleo familiare o per iniziative sociali nel territorio comunale,
- accompagnamento in gite od altre attività sociali autorizzate dall'Assistente Sociale,
- collaborazione con il Servizio Obiettori, per le suddette ragioni.

F) Prestazioni sanitarie:

- semplici cure di riabilitazione,
- controllo delle condizioni igieniche,
- semplici cure infermieristiche generiche e controllo delle cure farmacologiche, su indicazioni del medico curante,

- fornitura dei presidi sanitari di prima necessità, in rapporto alla prevenzione delle piaghe da decubito.
2. Le prestazioni sanitarie devono essere fornite da presidi territoriali competenti, in modo coordinato ed integrato alle attività domiciliari di assistenza sopra descritte.
 3. Le prestazioni sopra elencate vengono fornite da personale opportunamente qualificato, dipendente del Comune od a rapporto convenzionato, per il quale l'Ente si assume ogni responsabilità.
 4. Nello svolgimento della propria attività, gli operatori si avvarranno della collaborazione dei medici di base, del servizio infermieristico di base e dei presidi socio-sanitari operanti sul territorio.

Art.10 Contribuzione al costo del servizio

1. L'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare avviene in conformità al regolamento comunale disciplinante l'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.). Le tariffe vengono annualmente stabilite dalla Giunta Comunale.

Art.11 Anziani non residenti

1. Possono essere assistiti dal Servizio di Assistenza Domiciliare anche anziani solo domiciliati a Castellarano, non residenti, qualora il Servizio abbia la disponibilità di tempo e risorse.

Art.12 Esenzione o diminuzione del pagamento

1. Eventuali richieste di esenzione o diminuzione del pagamento della tariffa, dovranno essere stabilite dal Responsabile del Servizio competente, previo parere dell'Assistente Sociale che riconosce la sussistenza di particolari motivi socio-economici.
2. Nella fase istruttoria e di valutazione della documentazione prodotta per ottenere il beneficio di cui al comma 1, non verrà ritardato o sospeso l'intervento del Servizio di Assistenza Domiciliare.
3. Il termine massimo del procedimento, per la concessione del beneficio di cui al comma 1, è di sessanta giorni dall'istanza. Nei primi trenta giorni, decorrenti dalla presentazione dell'istanza, su proposta dell'Assistente Sociale, il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere gratuito.

Art.13 Lista d'attesa

1. La necessità di formulare eventuale lista d'attesa per poter usufruire del Servizio, dovrà tenere conto prioritariamente di:
 - a) presenza di figli e/o familiari: non potranno essere in lista d'attesa anziani soli senza figli in condizioni socio-sanitarie disagiate di rilevante entità, in quanto essi devono essere assistiti con tempestività;
 - b) rischio di istituzionalizzazione (quindi, gravità delle condizioni di salute dell'utente);
 - c) condizione economica dell'utente e del nucleo familiare.
2. Il Servizio si prefigge, comunque, di non produrre liste d'attesa, utilizzando la massima flessibilità, in modo tale da privilegiare e dare risposte tempestive agli utenti non autosufficienti, o che non hanno mai ricevuto alcun aiuto assistenziale.
3. Pertanto, potranno avvenire dimissioni temporanee od interventi a giorni alterni, nei confronti degli utenti da tempo assistiti, in presenza:
 - a) di figli e/o familiari o supporti esterni;
 - b) di condizioni problematiche di salute fisica e/o psichica di lieve o media entità;
 - c) di migliori condizioni economiche.
4. Dimissioni temporanee od interventi assistenziali a giorni alterni si potranno verificare anche in caso di assenza improvvisa di un operatore, se questo non può essere sostituito immediatamente, sulla base dei criteri suddetti.

Art.14 Riduzione e cessazione del Servizio di Assistenza Domiciliare

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può cessare o essere ridotto in caso di:

richiesta scritta dell'utente;

decesso o ricovero definitivo presso istituti, qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente del Servizio stesso;

qualora vengano meno i requisiti di ammissione al Servizio, ad esempio, modifica del nucleo familiare;

qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni, minacce in forma ripetuta, ecc...);

qualora l'utente si assenti più volte nell'orario stabilito per l'intervento del Servizio, senza avvertire preventivamente l'Assistente Sociale o l'Assistente Domiciliare;

- a) qualora l'utente non corrisponda il pagamento della quota a suo carico, dopo il primo sollecito scritto.

SEZIONE IV

CONTRIBUTI ALLE PERSONE FISICHE

abrogata con deliberazione CC 21/2014

SEZIONE V

SERVIZIO DI TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI PER DISABILI E ANZIANI

Art. 23 Disciplina

1. L'Amministrazione Comunale organizza un servizio di somministrazione e di distribuzione a domicilio di pasti ed un servizio di trasporto per i cittadini anziani o disabili ed anziani privi di risorse familiari.
2. I servizi di cui al comma 1, sono rivolti a soddisfare esigenze continuative o situazioni urgenti non risolvibili con risorse familiari del richiedente.
3. I servizi vengono assicurati dalle strutture dell'Amministrazione e con propri automezzi, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi disposta dal Responsabile del Settore competente. In relazione a casi specifici, concernenti anche aspetti di natura sanitaria, l'erogazione del servizio potrà richiedere la partecipazione di familiari o di conoscenti dell'utilizzatore del servizio.

Art. 24 Ammissione

1. Per l'ammissione ai servizi di cui all'art.23, comma 1, dovrà essere inoltrata all'Amministrazione Comunale una domanda, sottoscritta dal destinatario del servizio o dal richiedente il servizio per conto di un familiare o di un conoscente, sui modelli predisposti dal Responsabile del Settore competente.
2. La valutazione in merito all'ammissione ai servizi, di cui all'art. 23, comma 1, viene effettuata dall'Assistente Sociale sulla base di un'accertamento della sussistenza delle condizioni espresse nella domanda di ammissione.
3. Nel caso in cui le domande presentate superino la disponibilità programmata di interventi si terrà conto, ai fini dell'ammissione dei seguenti criteri:
 - a) anziani o persone sole senza figli o altri familiari;
 - b) ordine di arrivo delle domande al protocollo generale.
4. Le condizioni relative ai modi, ai termini ed ai tempi, per l'espletamento dei servizi saranno concordate caso per caso, tenuto conto delle necessità dell'utente e degli aspetti funzionali ed organizzativi del Settore comunale competente.

Art. 25 Contribuzioni al costo dei servizi.

1. Per la copertura del costo dei servizi, di cui all'art. 23. comma 1, è prevista una tariffa, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale. L'accesso ai servizi avviene in conformità col regolamento comunale disciplinante l'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.).
2. Il pagamento delle tariffe, di cui al comma 1, avviene secondo le modalità definite nell'atto di ammissione ai servizi.

SEZIONE VI

RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 26 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei seguenti servizi:
 - a) Ricovero in strutture protette o case di riposo,
 - b) Servizio di Assistenza Domiciliare,
 - c) Somministrazione pasti,
 - d) Trasporto disabili ed anziani,

avviene ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, tramite ingiunzione di pagamento.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.27 Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le norme che sono incompatibili con il presente regolamento.

Art.28 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dal vigente Statuto Comunale.